

Rapporto

| | | |
|---------------|-----------------|---------------------------|
| numero | data | Dipartimento |
| 6080 R | 4 febbraio 2009 | SANITÀ E SOCIALITÀ |
| Concerne | | |

della Commissione della legislazione sul messaggio 3 giugno 2008 concernente la modifica della legge sugli impianti pubblicitari (proibizione della pubblicità del tabacco sulla pubblica via)

CRONISTORIA

Il messaggio dà seguito all'accoglimento da parte del Gran Consiglio (il 22 ottobre 2007) dell'iniziativa generica *Approvazione, in termini brevi, di una norma legislativa che preveda la proibizione della pubblicità del tabacco sulla pubblica via* presentata il 29 gennaio 2007 da Dario Ghisletta, Alex Pedrazzini e cofirmatari.

L'iniziativa venne presentata a seguito della discussione compiuta in Gran Consiglio, durante l'ultima sessione del mese di dicembre 2006, sulla mozione *Lotta al tabagismo e all'alcolismo* presentata da Dario Ghisletta e cofirmatari il 27 giugno 2002. Questa mozione domandava la proibizione della pubblicità sia del tabacco sia dell'alcol. In Gran Consiglio si profilò una maggioranza favorevole alla proibizione della pubblicità concernente il tabacco, ma non a quella dell'alcol. Siccome formalmente non era possibile un emendamento in tal senso, venne presentata l'iniziativa del 29 gennaio 2007.

CANTON GINEVRA - SENTENZA TF

Il primo Cantone a vietare la pubblicità di tabacco e alcolici su manifesti visibili da suolo pubblico è stato Ginevra, nel 2000, tramite la *Loi sur les procédés de réclame*. Contro il divieto è stato presentato un ricorso al Tribunale federale, il quale si è espresso in proposito con sentenza del 28 marzo 2002. Il Tribunale federale ha confermato che «*i Cantoni sono responsabili dell'emanazione di un divieto di pubblicità per i tabacchi, nella misura in cui ciò non mette in pericolo gli obiettivi del legislatore federale. Nel caso concreto, il divieto cantonale della pubblicità del tabacco non ledeva neppure i diritti fondamentali della libertà d'opinione, della libertà economica e della garanzia della proprietà*» (*Informazioni di base sulla pubblicità per il tabacco*, Ufficio federale della sanità pubblica, maggio 2007). A seguito di questa decisione molti altri Cantoni hanno legiferato in merito (vedi allegato 1).

Il Cantone Berna ha stabilito che il divieto di pubblicità vale anche per il suolo di proprietà FFS e nelle aree di servizio autostradale (vedi allegato 2).

Le stesse aziende del ramo si stanno adeguando alla tendenza sempre maggiore del divieto di pubblicità sulla pubblica via, diminuendo gli investimenti in questo settore.

CONVENZIONE OMS

Nell'ambito della prevenzione del tabagismo si ricorda che la Svizzera il 25 giugno 2004 ha sottoscritto la convenzione dell'OMS sul tabacco, la cui ratifica è uno degli obiettivi strategici del *Programma nazionale tabacco 2008-2012* del Consiglio federale. «L'elemento incontestato della Convenzione quadro è costituito dal principio secondo cui le limitazioni poste alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione di marche di prodotti del tabacco contribuiscono a ridurre il consumo. L'articolo 13 disciplina la pubblicità e la promozione del tabacco, nonché la sponsorizzazione dell'industria del tabacco. La disposizione prevede che gli Stati firmatari si impegnino ad introdurre un divieto esteso della pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. Costituiscono un'eccezione, ad esempio, le attività pubblicitarie nei punti di vendita. Condizioni minime sono state fissate per i Paesi che, come gli Stati Uniti, non possono introdurre un divieto esteso della pubblicità a causa della loro Costituzione» (*Informazioni di base sulla pubblicità per il tabacco*). A seguito della ratifica della convenzione la Svizzera dovrà adeguare la sua legislazione disciplinando la sponsorizzazione, la pubblicità sul tabacco e il divieto di vendita ai minori.

PERIODO TRANSITORIO

Durante la discussione la maggioranza della Commissione ha considerato troppo lungo il periodo transitorio di due anni indicato nel messaggio per concludere i contratti in corso. In considerazione del fatto che tutti i Cantoni hanno adottato questo termine, il relatore invita ad approvare la proposta del messaggio. Deve essere chiaro che la norma transitoria concerne unicamente i contratti in essere: dal momento in cui la legge entrerà in vigore non potranno più essere stipulati nuovi contratti per l'affissione di pubblicità concernenti il tabacco e comunque, dopo due anni, qualsiasi affissione non conforme alla legge dovrà essere adattata o rimossa.

* * * * *

Sulla base delle considerazioni precedenti, la Commissione della legislazione invita il Parlamento ad approvare il disegno di legge annesso al messaggio n. 6080.

Per la Commissione della legislazione:

Rodolfo Pantani, relatore
Bignasca M. - Caimi - Carobbio - Dafond -
Ducry - Ghisletta D. - Kandemir Bordoli -
Mellini - Pedrazzini - Pestoni